

Comune di Casei Gerola

Regolamento Comunale Impianti Pubblicitari

Indice

Indice	2
Indice	2
Indice	2
Indice	2
ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2. DEFINIZIONI	
ART. 4. DIVIETI GENERALI	
ART. 5. AUTORIZZAZIONI – competenze	
ART. 6. AUTORIZZAZIONI - procedimento	
ART. 7. RINNOVO AUTORIZZAZIONI - procedimento	
ART. 8. MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO	
ART. 9. DIVIETI	
ART. 10. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	
ART. 11. CARTELLI	
ART. 12. INSEGNE	
ART. 13 AFFISSIONI.	
ART. 14. DISTANZE	
ART. 15 TRANSENNA PARAPEDONALE E PENSILINE BUS	
ART. 16. PREINSEGNE	
ART. 17. IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'	
ART. 18. PUBBLICITA' SUI VEICOLI	
ART. 19. NORME TRANSITORIE	
ART. 20. AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA	
ART. 21. SANZIONI	11
ART. 22. NORME DI RINVIO A NORME E REGOLAMENTI	11

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento si applica nel centro abitato, come definito dall'art.4 del D.Lgs 285/92 ed individuato con Deliberazione G.C. n. 152 del 13/11/08, per l'installazione di impianti pubblicitari come definiti nei successivi articoli.
- 2. Si applica su tutto il territorio comunale per quanto riguarda il divieto di installazione di cui all'articolo 9, lettera "a".
- 3. Finalità del presente regolamento è quello di disciplinare la pubblicità sulle strade. Per quanto riguarda la definizione degli spazi per l'installazione degli impianti pubblicitari si ispira ai seguenti principi:
 - Tutela per la sicurezza della circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;
 - Fruibilità del transito dei percorsi pedonali evitando l'introduzione di barriere architettoniche;
 - Salvaguardia del paesaggio.

ART. 2. DEFINIZIONI

Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Targa: insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm e posta ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa.

Bacheca: targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile.

Totem: l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.

Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

Cartello: un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

ART. 3. NORME GENERALI

- 1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari, sono soggetti alle norme del presente regolamento.
- 2. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- 3. Tutti i mezzi pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo:
 - a. Il numero di autorizzazione;
 - b. La data di emissione;
 - c. La scadenza;
 - d. I dati identificativi del titolare.
- 4. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente regolamento, è efficace per un periodo non superiore ad anni 3 (tre). In ogni caso gli impianti devono essere rimossi dal titolare dell'impianto entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'ente competente nei seguenti casi:
 - a. Interferenza nella realizzazione di nuove infrastrutture o alla manutenzione di quelle esistenti;
 - b. Installazione di segnaletica stradale, impianti semaforici, realizzazione o modifica intersezioni stradali.

- 5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda nel termine prescritto, gli uffici comunali procedono direttamente alla rimozione depositando il materiale in luogo adatto a disposizione dell'avente diritto, ponendo i relativi oneri a carico del titolare inadempiente.
- 6. La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ed ove previsto al canone di occupazione spazio pubblico.
- 7. Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati o ancorati su proprietà altrui, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad espressa autorizzazione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale, da allegarsi alla domanda.
- 8. Dati tecnici, divieti, modalità di installazione e quant'altro quivi non specificato, sono da intendersi soggetti alle prescrizioni che gli uffici competenti formuleranno in fase di istruttoria.

ART. 4. DIVIETI GENERALI

- 1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione può generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero può rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale.
- 2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su alberi e pali della luce.

ART. 5. AUTORIZZAZIONI – competenze

- 1. La collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
- 2. Nell'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della stessa.

ART. 6. AUTORIZZAZIONI - procedimento

- Per l'installazione di cartelli pubblicitari, totem, preinsegne e impianti pubblicitari di servizio, l'interessato deve presentare l'istanza in bollo su apposita modulistica predisposta dall'amministrazione comunale in due copie, con allegata la seguente documentazione:
 - i. Estratto planimetrico catastale aggiornato in scala 1:1000 con evidenziato il punto d'installazione;
 - ii. Estratto di P.G.T. con evidenziato il punto d'installazione;
 - iii. Documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi;

- iv. Prospetto quotato da cui si evinca il debordo dai muri ed altezze da terra in scala;
- v. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00,con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e che è garantita la stabilità;
- vi. Autorizzazione da parte del proprietario dell'area (se diverso dall'ente proprietario della strada);
- vii. Nulla osta di altro ente proprietario della strada (Comune confinante, ANAS, Provincia...) qualora il mezzo pubblicitario, installato sul territorio comunale, sia visibile anche da essa;
- viii. Dichiarazione che il manufatto che si intende installare non è di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq, o che comunque non provocano abbagliamento e, nel caso di messaggi variabili, il tempo di esposizione di ogni messaggio non sarà inferiore a 5 minuti;
- ix. Dichiarazione di assunzione di responsabilità per conformità al vigente Regolamento Edilizio, al Codice della Strada e al suo Regolamento di attuazione;
- x. Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria
- 2. Per l'installazione delle insegne di esercizio, targhe, bacheche e simili, l'interessato deve presentare istanza in bollo su apposita modulistica predisposta dall'amministrazione comunale in due copie, con allegata la documentazione di cui al precedente comma 1, eccetto il paragrafo v..
- 3. Per ogni impianto pubblicitario è necessario depositare apposita istanza.
- 4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria acquisendo il parere della Polizia Locale e della commissione del paesaggio se l'impianto è inserito o in prossimità di zone interessate dal vincolo paesaggistico di legge o nel centro storico come individuato dal vigente strumento urbanistico.
- 5. Il termine per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione dell'istanza, per richiede la documentazione mancante necessaria per consentire l'istruttoria. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
- 6. Decorso il termine di cui al comma 4, ottenuti i pareri necessari, il comune emette il provvedimento conclusivo entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri;
- 7. E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 (quindici) giorni dalla cessione l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare, all'Ente competente per l'autorizzazione. Nello stesso termine il titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo come previsto nel presente regolamento.

ART. 7. RINNOVO AUTORIZZAZIONI - procedimento

- 1. Per gli impianti di cui all'art. 6, comma 1, il titolare dell'impianto può richiede il rinnovo dell'autorizzazione. L'istanza va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
- 2. Nel caso l'istanza di rinnovo non preveda modifiche sulle dimensioni e posizione dell'impianto è sufficiente depositare istanza in bollo di rinnovo, come da modulistica predisposta dal comune e allegare la seguente documentazione:
 - a. copia o estremi della precedente autorizzazione;
 - b. documentazione fotografica
 - c. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00,con la quale si attesti che non sono intervenute modifiche dei luoghi o installazioni di segnaletiche stradali che incidono sulla conformità dell'impianto rispetto al codice della strada, al suo regolamento attuativo e al regolamento comunale;
 - d. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00,con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e che è garantita la stabilità;
 - e. attestazione pagamento diritti di segreteria.
- 3. Per ogni impianto pubblicitario è necessario depositare apposita istanza.
- 4. Per la definizione del procedimento si applica quanto previsto all'art. 6 commi 4, 5, 6 e 7.

ART. 8. MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

- 1. Sugli impianti di cui al comma 1, articolo 6, all'interno del centro abitato, è possibile modificare il messaggio pubblicitario, previa comunicazione e deposito del bozzetto al competente ufficio comunale, nel periodo di validità dell'autorizzazione senza necessità di autorizzazione a condizione che:
 - a. non intervengano modifiche nelle dimensioni dell'impianto o spostamenti dello stesso;
 - b. Il messaggio pubblicitario non generi confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la comprensione, ridurne la visibilità o l'efficacia.

ART. 9. DIVIETI

- 1. E' vietata l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al comma 1, dell'articolo 6:
 - a. nelle zone individuate nell'allegata planimetria;
 - b. nelle intersezioni stradali e spartitraffico;
 - c. sui ponti;
 - d. sulle corsie di immissioni stradali;

- e. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- f. negli spazi interposti tra la strada e la viabilità pedonale e/o ciclabile;
- g. sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.

ART. 10. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze;
 - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e. quant'altro previsto dal presente regolamento.

ART. 11. CARTELLI

- All'interno del centro abitato, tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni da realizzarsi in colore grigio-nero e con unico supporto centrale. Il pannello dovrà avere forma rettangolare di dimensione massima di altezza m 1,60 x larghezza m 1,20. Altezza da suolo 2,20 m.
- 2. Fuori dal centro abitato, mantenendo i colori grigio-nero di cui sopra, i formati utilizzabili non devono comunque eccedere la dimensione di m 3,00 x 3,00 devono comunque avere altezza dal suolo pari a 2,20 m.
- 3. La collocazione di cartelli su edifici è ammessa solamente al di fuori dei centri storici, nelle facciate prive di finestrature o decori. In tal caso l'impianto può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale. Gli impianti non sono comunque ammessi sui muri di cinta, sulle recinzioni e oltre l'altezza di gronda.

ART. 12. INSEGNE

1. Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente tipologie e caratteristiche in funzione della situazione ambientale e architettonica preesistente. Non sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione delle

- insegne frontali, se poste parallelamente al senso di marcia. E' comunque prevista la verifica di compatibilità che potrà impedire le installazioni o dettare precise prescrizioni tecnico-operative.
- 2. E' possibile installare, altresì, insegne a bandiera per le quali è comunque prevista la verifica di compatibilità che potrà impedirne l'installazione o dettare precise prescrizioni tecnico-operative.

ART. 13 AFFISSIONI

- 1. Sono vietate in tutto il territorio comunale le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro o su altri manufatti.
- 2. La collocazione degli impianti per pubblica affissione è stabilita dagli uffici comunali competenti.

ART. 14. DISTANZE

- 1. All'interno dei centri abitati, nelle zone consentite, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi per le insegne di esercizio e quanto stabilito nei successivi articoli per le preinsegne e le transenne parapedonali, è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 6 nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - i. distanza dal ciglio della strada (misurato dal filo più esterno del cartello al limite della carreggiata) m 3, ovvero in allineamento con costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a m 3, se esistenti in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto di posizionare l'impianto;
 - ii. distanza da marciapiedi e piste ciclabili m 1,50;
 - iii. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici (su entrambi i sensi di marcia) e dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione m.30;
 - iv. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione m.30;
 - v. da Cartelli e Mezzi Pubblicitari m.100;
 - vi. prima e dopo i passi carrai m.10;
- vii. in prossimità delle curve m 30.
- 2. Le distanze, per la posa dei cartelli pubblicitari di cui all'art. 6 del presente regolamento posizionati all'esterno del centro abitato, lungo e in prossimità delle strade extraurbana sono quelle indicate dal Codice della strada, e dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 15 TRANSENNA PARAPEDONALE E PENSILINE BUS

1. La transenna parapedonale è un manufatto che serve a proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nei centri abitati e può essere installata unicamente in

- corrispondenza degli incroci, in prossimità degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale.
- 2. La pensilina dei Bus è un manufatto che serve a proteggere dalle intemperie l'utenza degli stessi. Il posizionamento della pubblicità su detti impianti è rilasciata dall'ente competente, con le procedure previste nel presente regolamento, previo impegno del richiedente alla realizzazione, manutenzione, rifacimento, senza nessun onere per l'ente, del manufatto secondo la tipologia approvata dallo stesso, e al pagamento dei diritti pubblicitari.

ART. 16. PREINSEGNE

- All'interno del centro abitato, fatto salvo le distanze previste all'articolo 14 e non in contrasto
 con il presente articolo, gli impianti per l'installazione delle pre-insegne dovranno essere collocati
 lungo il senso di marcia dei veicoli, in posizione autonoma, e non dovranno interferire con la
 restante segnaletica.
 - a. Distanze minime:
 - i. dalle intersezioni m. 10;
 - ii. alla distanza minima se installati sul ciglio del marciapiede m. 0,50;
 - iii. dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede m. 2,00.
 - b. I segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento omogenee che possono contenere:
 - i. massimo 6 cartelli, dimensione singolo cartello cm. 100 x 20

ART. 17. IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'

1. Impianti isolati temporanei sono ammessi nel formato massimo di cm 100 x 70 e vanno, comunque, autorizzati. Devono inserirsi armonicamente nel contesto urbano e architettonico. I manufatti di supporto non dovranno comunque essere applicati sugli alberi, sui pali segnaletici e di illuminazione, sulle pensiline del trasporto urbano e sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

ART. 18. PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie nelle zone di cui all'articolo 9.

ART. 19. NORME TRANSITORIE

1. Gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati nelle zone di divieto di cui all'articolo 9 sono autorizzati sino a scadenza dell'autorizzazione e vanno rimossi entro i successivi 30 (trenta)

giorni. La mancata rimozione comporta l'applicazione delle sanzioni e la rimozione da parte del comune con costi a carico del titolare dell'impianto.

ART. 20. AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

- 1. I mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, ma conformi alle prescrizioni del presente regolamento, sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di esecutività del regolamento stesso. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.
- 2. Non è possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione alla data di esecutività del presente regolamento e non conformi alle prescrizione del medesimo ovvero installati abusivamente.

ART. 21. SANZIONI

- 1. Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92.
- 2. La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92, il comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione.
- 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonché le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 ad €. 500,00.

ART. 22. NORME DI RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

 Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento si rimanda al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.